



DELIBERA N.01/2021
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI
Seduta del 30/9/2021

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione;*
2. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente;*
3. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– *Componente;*
4. Antonio RANIERI – Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica – *Componente;*

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-*bis*, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;

- VISTO** l'art. 9, comma 6, ultimo capoverso della L. 84/94 e sm.i. che stabilisce che il Comitato di Gestione adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato di Gestione dell'11/8/2021, il Regolamento di cui al precedente punto è stato sottoposto all'esame dell'Organo per la sua adozione;
- CONSIDERATO** che nel corso di tale seduta è stata comunicata, da parte di alcuni componenti del Comitato di Gestione, l'opportunità di modificare o rettificare alcuni aspetti del succitato Regolamento;
- CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 30/9/2021 il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell' AdSP MTMI, come riveduto e corretto, è stato sottoposto al predetto Organo per la sua approvazione;
- SENTITO** il Segretario Generale a norma dell'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 30/9/2021 (*votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0*), con proposta di alcune modifiche al tenore letterale dell'art. 11, come risulta dal verbale della seduta;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

E' approvato il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP MTMI, ai sensi dell'art. 9, comma 6, ultimo capoverso, della L. 84/94 e s.m.i.,

La presente Delibera sarà pubblicata con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

La presente Delibera è immediatamente esecutiva.

Gioia Tauro, li 30/9/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Phone +39(0)966 588637
info@portodigiatauro.it
autoritaportuale@pec.portodigiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Comune Gioia Tauro, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy
C.F. 91095020004

Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina di svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP MTMI), di seguito denominato Comitato.
2. La composizione e le attribuzioni del Comitato sono regolati dall'articolo 9 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comitato di Gestione rappresenta l'Organo collegiale di indirizzo strategico di vertice, quale superiore entità di gestione aziendale che ispira il proprio operato a criteri di efficacia, managerialità e produttività nella conduzione aziendale.

Art. 2

(Presidente e componenti del Comitato di Gestione)

1. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 84/1994 e s.m.i., è composto:
 - a) dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e dello Ionio che lo presiede e, in caso di parità dei voti espressi, il cui voto prevale;
 - b) dal componente designato dalla Regione Calabria;
 - c) dal componente designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ;
 - d) dal componente designato dal Comune di Gioia Tauro;
 - e) dal Direttore Marittimo pro tempore di Reggio Calabria con diritto di voto nelle materie di competenza (art. 9 co. 1 lett. E). Fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell'Autorità Marittima e nelle sole materie di propria competenza, partecipano alla seduta i rappresentanti delle Autorità Marittime dei porti di Crotona, Corigliano Calabro, Vibo Valentia Marina, Gioia Tauro (integrato da Taureana di Palmi) nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti.
 - f) Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.
2. Il Presidente dell'AdSP MTMI presiede il Comitato di Gestione ed ha poteri di iniziativa, direzione e guida dell'attività collegiale di Esso.

Il Presidente:

- convoca il Comitato;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- accerta la sussistenza del numero legale sulla base delle verifiche effettuate dal Segretario Generale;
- dichiara aperta la riunione;
- pone in votazione le proposte di deliberazione, dichiarandone l'esito, coadiuvato dal Segretario Generale.

2. Il Presidente dell'AdSPMTMI esercita in seno al Comitato le attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal presente Regolamento. Il Presidente garantisce il regolare svolgimento delle sedute e concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande in relazione ai singoli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta o, valutate le circostanze, di scioglierla.

Art. 3

(Attribuzioni del Comitato di Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 84/94 il Comitato di Gestione:

- a. adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;
- b. approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato entro novanta giorni dal suo insediamento;
- c. approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
- d. predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- e. approva la relazione annuale sull'attività dell'Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- f. esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis;
- g. delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
- h. delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
- i. delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, la dotazione organica dell'Autorità di sistema portuale;
- j. delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'Autorità di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'Autorità di sistema portuale;
- k. nomina il Segretario Generale, su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
- l. delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.

2. Esprime, altresì, parere preventivo obbligatorio e non vincolante:

- a. in merito alle concessioni di cui all'articolo 6 comma 10 della Legge 84/94;
- b. sull'esercizio da parte del Presidente delle competenze attribuitegli dagli articoli 16,17 e 18 della Legge 84/94, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti e delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui all'articolo 16, comma 4, e 18, commi 1 e 3, della Legge 84/94.

3. Le deliberazioni relative alle materie di cui ai commi 1 e 2 sono adottate su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale.

4. Le deliberazioni che non debbano essere sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 12 della Legge 84/94 sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del Comitato di differirne motivatamente l'efficacia e di stabilirne le condizioni.

5. Le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito dell'AdSP MTMI anche in attuazione delle previsioni della normativa sulla trasparenza.

Art. 4

(Partecipazione alle Sedute del Comitato)

1. Alle sedute del Comitato partecipano i Componenti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 84/94 e s.m.i. e agli atti di designazione del Direttore Marittimo. Il Comitato si riunisce a porte chiuse, tranne che il Presidente, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato, non disponga motivatamente la pubblicità delle sedute anche a mezzo di trasmissione in streaming via web o tv.

2. Il Componente che si trovi nell'impossibilità di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato.

3. Alle riunioni di Comitato si può partecipare anche a distanza, in modalità di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Segreteria.

4. Assistono alle riunioni del Comitato, se richiesta la presenza da parte del Presidente mediante inserimento nella convocazione della seduta, i Dirigenti dell'Ente, quali proponenti gli atti in discussione e senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato è consentita la partecipazione in audizione, senza diritto di voto, di esperti o soggetti che il Presidente ritenga utile coinvolgere in relazione a particolari argomenti o problematiche, preventivamente invitandoli per le specifiche sedute.

5. Alle sedute del Comitato assiste il Collegio dei Revisori dei Conti con almeno uno dei suoi membri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera E, legge 84/94.

6. I partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza prevista per le riunioni del Comitato stesso.

Art. 5

(Segretario del Comitato)

1. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Segretario Generale dell'AdSPMTMI, eventualmente coadiuvato da un Dirigente dell'Ente, che sovrintende all'istruttoria degli atti di competenza del Comitato ed è presente a tutte le sedute. In caso di impedimento del Segretario Generale, il Presidente delega per la singola seduta un Dirigente in servizio presso l'AdSP MTMI.

2. Le relazioni, gli schemi delle delibere e la documentazione di supporto vengono redatti dagli Uffici responsabili dei procedimenti e trasmessi all'Ufficio di Segreteria di Presidenza, che provvederà a sottoporli

all'attenzione del Segretario Generale e del Presidente dell'AdSP MTMI per la loro approvazione prima dell'inoltro ai componenti il Comitato di Gestione.

3. I verbali delle sedute del Comitato di Gestione sono redatti a cura del Segretario Generale secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente regolamento.

4. Le sedute possono essere registrate ai soli fini della redazione del verbale e sono conservate dalla Segreteria per un periodo non superiore a 6 mesi e rese a disposizione su richiesta dei soli componenti del Comitato.

Art. 6

(Rappresentanza dell'Autorità Marittima)

1. A norma dell'art. 9, comma 1, lettera E, della legge 84/94, e della Circ. MIT-DGVPTM n. 11205 del 26.4.2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m).

2. Il Direttore Marittimo pro tempore non può farsi rappresentare da altri in seno al Comitato.

3. I rappresentanti dell'Autorità Marittima competenti in ordine ai temi trattati in relazione ai porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Ente sono quelli designati con apposito atto formale dal competente Direttore Marittimo e nominati dal Presidente dell'Autorità di Sistema quali componenti eventuali del Comitato, secondo quanto espressamente previsto dalla Circ. MIT-DGVPTM n. 11205 del 26.4.2018.

Art. 7

(Riunioni del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce di regola presso la Sede dell'AdSP MTMI, in 89013 Gioia Tauro, Contrata Lamia. Per particolari circostanze segnalate dal Presidente, il Comitato può riunirsi nella sedi periferiche o in altra sede scelta dal Presidente o in videoconferenza.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge n. 84/1994, il Comitato si riunisce mediante convocazione da parte del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno ogni due mesi, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Direttore Marittimo può richiederne la convocazione per le materie di competenza.

3. La convocazione del Comitato con l'ordine del giorno va inviata, per il tramite di posta certificata, almeno sette giorni prima della seduta. In casi di motivata urgenza, il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai sette giorni.

4. A norma dell'art. 9, comma 1, lettera E, Legge 84/94, vengono altresì segnatamente e volta per volta convocati per la trattazione di singoli, rispettivi punti all'ordine del giorno specificamente individuati, i rappresentanti dell'Autorità Marittima, di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, competenti in ordine ai temi trattati in relazione ai porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Ente.

Art. 8

(Votazioni)

1. Per la validità delle sedute di Comitato di Gestione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La presenza del rappresentante dell'Autorità marittima concorre al raggiungimento del quorum limitatamente alle deliberazioni riguardanti le materie di specifica competenza. Le deliberazioni

sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

2. Il Segretario, all'inizio di ogni seduta, verifica le presenze, la regolarità dell'avvenuta convocazione degli eventuali assenti e ne dà atto a verbale. In mancanza del numero legale, il Presidente proclama deserta la riunione rinviandola ad altra data, dandone atto nel verbale.

3. Le deliberazioni concernenti persone e cariche si prendono a scrutinio segreto. In caso di parità non prevale il voto del Presidente e si dovrà procedere a nuova votazione.

4. Le astensioni sono computate ai fini del quorum deliberativo.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale.

6. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.

7. La votazione avviene dapprima sugli eventuali emendamenti e proposte e successivamente sull'intero contenuto del provvedimento.

8. Il voto contrario e l'astensione possono essere accompagnati da sintetiche motivazioni di cui si darà atto nel verbale.

9. L'Autorità Marittima, con le modalità e nei limiti di cui al precedente art. 6 ed al precedente comma 4 dell'articolo 7 del presente Regolamento, nei casi in cui ha diritto di votare, esprime sempre, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera E, ultimo inciso, Legge 84/94, diritto di voto unico, limitato ad uno dei componenti e nelle sole materie di propria competenza.

Art. 9

(Documentazione a supporto)

1. Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, viene inviata via PEC ai componenti del Comitato ed al Presidente del Collegio dei Revisori, almeno 7 (sette) giorni precedente la seduta, la documentazione di supporto con la quale si forniscono le principali informazioni, in relazione all'oggetto delle deliberazioni che si prevede di dover assumere nel corso della riunione. In caso di file di grandi dimensioni, verrà indicato il link ove potere accedere e visualizzare i documenti.

2. La documentazione di supporto viene inviata a ciascun componente via PEC comunque in tempo utile e in forma completa per la trattazione.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

4. I documenti contabili e quelli relativi ai dossier di particolare rilevanza vanno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti 10 giorni prima delle date di riunione del Comitato. In sede di prima applicazione i predetti termini possono essere derogati con riferimento al Bilancio di Previsione e al Conto Consuntivo.

Art. 10

(Deliberazioni del Comitato)

1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente, che dirige i lavori. Il Segretario verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti), tenuto conto che, come da Circ. MIT-DGVPTM n. 11205 del 26.4.2018, in funzione del numero variabile dei rappresentanti dell'Autorità Marittima convocati e/o presenti in relazione ai singoli

argomenti da trattare, il numero legale è variabile anche in seno alla medesima Seduta e deve pertanto essere vagliato, e confermato a verbale, punto per punto all'ordine del giorno. Il Presidente può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno.

2. I componenti del Comitato si allontanano dalla seduta e si astengono dalla votazione, quando si tratti:

- di interessi personali, intendendosi per tali anche quelli connessi a cariche rivestite presso altri enti di diritto privato o società anche indirettamente partecipate o controllate dagli enti designanti;
- di interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge e/o del convivente;
- di tutti gli ulteriori casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che possano eventualmente risultare.

4. Prima dell'inizio della riunione, ciascun Componente del Comitato dovrà dichiarare l'assenza di cause di conflitto di interessi rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, ovvero indicare i punti per i quali risulta incompatibile. Tale dichiarazione dovrà risultare nel verbale.

5. Trova applicazione l'art. 2391, commi 1,2,4,5, C.C.

6. Ogni delibera indica i nominativi dei componenti del Comitato che abbiano partecipato alla decisione. All'atto della votazione, l'eventuale dissenso potrà essere succintamente motivato e ne sarà dato atto nel processo verbale. Nel processo verbale verrà dato atto, altresì, dell'astensione dei componenti che avranno dichiarato l'eventuale motivi di conflitto di interesse sui punti all'ordine del giorno. Prima della votazione ogni rappresentante ha facoltà di fare dichiarazioni di voto e di esporre brevemente i motivi della sua determinazione ed ha diritto di far mettere a verbale il suo intervento.

7. Il Presidente pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito.

8. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

9. Alla Segreteria del Comitato spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta in conformità a quanto deliberato e trasmettere le delibere al Presidente e al Segretario per la firma. Le deliberazioni del Comitato che non debbano, per legge, essere sottoposte all'approvazione di amministrazioni e/o autorità vigilanti, sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del Comitato medesimo di differirne motivatamente la data di esecutività. Il Segretario può farsi assistere per la verbalizzazione esclusivamente da componenti della Segreteria di Presidenza. Le sedute, se effettuate in videoconferenza, possono essere registrate ai soli fini della redazione del verbale; le registrazioni sono conservate dalla Segreteria per sei mesi e rese disponibili su richiesta ai soli Componenti del Comitato.

Art.11

(Gettoni di presenza)

1. I gettoni di presenza del Comitato di Gestione sono a carico del bilancio dell'Ente e vengono determinati dal Comitato entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

2. Ai componenti del Comitato possono essere forniti, in comodato d'uso gratuito, strumenti di comunicazione elettronica e multimediale quali P.C./ Tablet/ SmartPhone ecc. utili e necessari per lo svolgimento rapido delle decisioni da prendere e per lo svolgimento dell'attività del Comitato di Gestione. Tali strumenti dovranno essere restituiti alla scadenza del mandato.

Art. 12

(Disciplina degli atti del Comitato)

1. Gli atti adottati dal Comitato assumono forma di delibere immediatamente esecutive nonché di pareri nei casi previsti dalla Legge.
2. Il processo verbale della seduta contiene gli elementi di cui all'art. 6.
3. Il processo verbale, contenente la mera trascrizione delle dichiarazioni rese nel corso della seduta, è redatto a cura del Segretario Generale in forma riassuntiva ed è sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
4. Gli atti del Comitato sono raccolti e conservati a cura della Segreteria in modalità digitale. La pubblicità delle delibere è assicurata mediante l'inserimento degli estremi (data, titolo/oggetto, Ufficio proponente) negli elenchi dei provvedimenti, aggiornati periodicamente, ai sensi del D.lgs. 33/13, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.
5. In materia di accesso agli atti del Comitato di Gestione dell'AdSPMTMI si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto, si applicano, le disposizioni della legge 20 gennaio 1994 n. 84 e, in quanto compatibili, le norme regolanti i compiti ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Società di Capitali (Artt. 2380 c.c. e seguenti).
2. È espressamente esclusa l'applicazione del D.Lgs. n.231/2001.